

(5) OGGETTO: Internalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale. Definizione modalità di gestione del servizio. Convenzione tra Comune di San Donato Milanese e Comune di Milano per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di CC n. 68 del 16.12.1996 con la quale si trasferiva la gestione del trasporto pubblico locale all'Azienda Comunale di Servizi – Azienda Speciale, trasformata con deliberazione di CC n. 62 del 23/11/2007 in società a responsabilità limitata – con decorrenza 1 Gennaio 1997, alle condizioni contenute nell'allegato alla delibera stessa "Protocollo di intesa per la gestione del Servizio di Trasporto Pubblico";

Ritenute mutate le condizioni che hanno portato al trasferimento ad ACS della gestione del trasporto pubblico locale, in conseguenza del modificato assetto normativo dei servizi di trasporto di area urbana e della necessaria partecipazione diretta del Comune di San Donato Milanese, anche attraverso atti convenzionali, al coordinamento istituzionale con il Comune di Milano, quale ente responsabile dei servizi di area urbana, con la Provincia di Milano per i servizi urbani e con i Comuni limitrofi per l'eventuale gestione comune di servizi di trasporto;

Considerato che si rende necessaria la definizione degli uffici comunali a cui affidare la gestione del servizio del trasporto pubblico locale, con l'individuazione di specifiche responsabilità;

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 40, commi 3 e 5, della L. R. n. 11/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di trasporti", la Giunta Regionale definisce il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico;
- i costi sono a carico del bilancio regionale, in base all'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 422/97, previa intesa con le Province e i Comuni capoluogo, in base al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) soddisfacimento della domanda di trasporto pendolare;
 - b) accessibilità alle funzioni territoriali generatrici della domanda non pendolare;
 - c) intermodalità, garantendo l'accessibilità alle aree di interscambio della rete dei trasporti regionali;
 - d) accessibilità alle aree urbane;
 - e) incentivazione all'uso di modi di trasporto non inquinanti;
 - f) incentivazione dei servizi espletati con modalità particolari;
 - g) riequilibrio modale del sistema dei trasporti.
- l'art. 7, comma 4, della predetta L.R. conferma, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 422/97, la potestà dei Comuni di istituire, sentita la Regione, servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri a carico dei bilanci dei comuni;
- con nota n. 104028/7184/00 del 05/12/2001, confermata in sede di conferenza dei servizi del 20/12/2001 propedeutica all'approvazione del Programma Triennale dei Servizi (in seguito PTS) della Provincia e del Comune di Milano, la Provincia di Milano ha individuato, d'intesa con il comune di Milano i servizi di Area Urbana;
- con Provvedimento n. 615 del 25/05/2006, il Commissario delegato per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, ha disposto di adottare il Primo

Aggiornamento del PTS, approvato successivamente con Deliberazione n. VII/005272 del 02/08/2007 della Regione Lombardia;

- con la sottoscrizione del Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia dell'11/11/2008, recepito con DGR VIII/8475 del 19/11/2008, si sono definite anche le regole e linee guida per la costruzione di un modello evolutivo di riforma del trasporto locale con l'obiettivo di un significativo miglioramento della qualità dei servizi;
- il Comune di Milano, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (in seguito TPL) che include anche le reti oggetto della "Convenzione tra Comune di San Donato Milanese e Comune di Milano per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di area urbana", ha indetto gara d'appalto e, con Delibera di Giunta comunale n. 84 del 20/01/2009, ha approvato le linee di indirizzo per la prosecuzione della procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di TPL e complementari;
- successivamente, con Determina Dirigenziale del Settore Attuazione Mobilità e Trasporti del 21/04/2010, divenuta definitiva l'aggiudicazione, il Comune di Milano ha stabilito l'avvio del servizio di TPL a partire dal 01/05/2010, affidandolo ad ATM Servizi Spa, aggiudicatario della gara;

Considerato l'"Accordo tra Comune di Milano, Comune di San Donato Milanese, Comune di San Giuliano Milanese, Auto Guidovie Spa e ATM Spa per la ristrutturazione delle linee di area urbana presenti nell'area dei Comuni di San Donato e San Giuliano", sottoscritto in data 03/10/2006 e approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Attuazione Mobilità e Trasporti del Comune di Milano n. 466/2006 del 12/10/2006, integrato con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 15/11/2006;

Rilevato che, a partire dall'01/05/2010, ATM Servizi Spa è subentrata a Milano Sud-est Trasporti Spa del gruppo Autoguidovie Spa, nell'esercizio delle linee di area urbana del Comune di San Donato Milanese;

Visti i verbali delle riunioni tra Comuni di Milano, San Donato Milanese e San Giuliano Milanese tenutesi nei giorni 25/05/2011 e 14/10/2011;

Dato atto che si rende necessario liquidare a favore del Comune di Milano il corrispettivo per l'esercizio del servizio di TPL di area urbana per il periodo 01.05.2010 - 31.12.2011 per un importo di € 445.480,00, oltre IVA 10%, da imputare sul cdc 83;

Considerato che per l'anno 2010 era stato versato ad ACS il totale dei trasferimenti per il servizio di trasporto pubblico locale e che si procederà ad una compensazione nell'ambito dei trasferimenti ad ACS per l'anno 2011;

Vista la nota pervenuta il 26/1/2012 (prot.2413) con cui il Settore Pianificazione Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico del Comune di Milano trasmette la bozza, con testo definitivo, della "Convenzione tra il Comune di Milano e il Comune di San Donato Milanese per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana" relativa alle linee:

- 132 Milano - Certosa di San Donato,
 - 77 Milano - Poasco/Sesto Ulteriano
 - 140 Milano (San Donato M3) - Sesto Ulteriano - Milano(Rogoredo FS/M3)
- per una durata di anni sette (a far tempo dal 01.05.2010);

Rilevato che per i servizi di trasporto pubblico non rientranti nei servizi di area urbana il Comune di San Donato Milanese subentrerà nei contratti in essere in sostituzione dell'Azienda Comunale di Servizi srl;

Richiamati il D. Lgs. n. 422/1997 e la L. R. n. 11/2009, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 148/2011;

Letto l'art. 42, comma 2 lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Territorio in data 19/12/2011;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Dirigente dell'Area Territorio, Ambiente e Attività Produttive e dal Dirigente dell'Area Finanza, Pianificazione e Controllo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti:

Presenti.

Votanti:

Favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

DELIBERA

1. di revocare il servizio di gestione del trasporto pubblico locale all'Azienda Comunale di Servizi srl a far data dal 01/01/2012;
2. di approvare lo schema di "Convenzione tra il Comune di Milano e il Comune di San Donato Milanese per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana" relativa alle linee
 - 132 Milano - Certosa di San Donato,
 - 77 Milano - Poasco/Sesto Ulteriano
 - 140 Milano (San Donato M3) - Sesto Ulteriano - Milano(Rogoredo FS/M3)composto da n. 11 articoli e premesse e relativi allegati, accluso alla nota del Settore Pianificazione Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico del Comune di Milano (Allegato "A" alla presente Deliberazione);
3. di prendere atto che la spesa relativa al periodo di validità 01.05.2010 – 31.12.2011 della convenzione di cui al precedente punto 2. ammonta a complessivi € 445.480,00, oltre IVA del 10%;
4. di prevedere che le eventuali revisioni del corrispettivo annuale per il servizio, previsto all'art. 3 del testo della convenzione, saranno di volta in volta determinate con provvedimento del Dirigente competente nei limiti di spesa resi disponibili con il bilancio di previsione;
5. di prevedere che, in relazione all'art. 6 del testo della convenzione ad oggetto "Flessibilità del programma di esercizio", eventuali mere revisioni del servizio saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

6. di dare atto che, ai fini del rispetto della legge 136/2010 e s.m.i., si rimanda al contenuto dell'art. 4 dello schema di convenzione;
7. di demandare al Dirigente dell'Area Territorio, Ambiente e Attività Produttive la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Milano e l'assunzione della relativa spesa per gli anni 2012-2017;
8. di definire, con successivo atto, la modifica nell'organizzazione degli uffici comunali per determinare le aree e i servizi a cui affidare la gestione del servizio del trasporto pubblico locale, con l'individuazione di specifiche responsabilità;
9. di autorizzare i Dirigenti dell'ente, individuati con l'atto di cui al punto 8, a subentrare nei contratti in essere per l'erogazione dei servizi comunali di trasporto non rientranti in quelli indicati al punto 2;

La presente deliberazione, a seguito di separata e unanime votazione, che ha dato il seguente risultato:

Con voti:

Presenti:

Votanti:

favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.